



Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza

già ARIC

REVISORE DEI CONTI

Parere n.4/T/2024

addì, 16/02/2024

Si è riunito in data odierna l'Organo di Revisione dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza –ARIC-, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale Abruzzo n. 38 del 15.12.2022, esecutivo nelle forme di legge, in persona del Revisore Legale dott. Roberto Tagliente, al fine di esprimere parere sulla proposta di accordo avente ad oggetto:

Gestione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'anno 2022

Premesso

- Che l'art. 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) prevede: *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità*

diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;

- Che la suddetta norma torna applicabile anche alle centrali di committenza;
- Che, come sancito dal principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;*

Visti

- Il Regolamento dell’Ente approvato con Delibera direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022
- l’ipotesi di contratto decentrato integrativo raggiunto tra le parti;
- la relazione tecnica e finanziaria;

Tenuto conto

- che nel bilancio di previsione 2023-2025 sono state stanziare le seguenti risorse: Cap. 382 – Fondo ex art. 113: € 200.000,00; cap. 383 – Oneri riflessi su Fondo ex art. 113 € 47.000,00; cap. 384 – IRAP su Fondo ex art. 113 pari a € 17.000,00;

si esprime

parere favorevole all’approvazione del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sottoposto a questo Organo di revisione, limitatamente alle risorse disponibili nei capitoli indicati.

L’Aquila/Pescara, 16 febbraio 2024

L’Organo di revisione

Dott. Roberto Tagliente

Firmato digitalmente